



REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA E DELLA PROPRIETÀ PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO

CAPITOLO I GENERALITÀ

Base legale

Art. 1 Il Comune di Val Mara disciplina con il presente regolamento l'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, sulla base di:

- Regolamento Comunale, articoli 102 e seguenti;
- Legge organica comunale (articoli 107, 162, 163 e 186);
- Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.
- Legge cantonale sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954.

Generalità

Art. 2 Qualsiasi occupazione dell'area pubblica comunale (beni amministrativi) e della proprietà privata aperta al pubblico transito è soggetta, in base al presente regolamento, a preventiva autorizzazione o concessione del Municipio ed a relativa tassa.

Definizione

Art. 3

- Usò comunale di poca intensità. Usò occasionale, limitato nel tempo, soggetto ad autorizzazione (art. 103 del Regolamento comunale);
- Usò accresciuto. Usò intensivo o con finalità commerciali, soggetto a concessione (art. 104 del Regolamento comunale).

Procedura

Art. 4 La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione dovrà essere presentata al Municipio in forma scritta, almeno 15 giorni prima dell'occupazione.

Essa dovrà contenere l'indicazione del luogo, il numero di mappa, lo scopo, la durata, l'estensione dell'area da occupare documentata con disegno o planimetria.

La domanda per l'occupazione dell'area privata aperta al pubblico transito dovrà essere controfirmata dal proprietario.

Condizioni

Art. 5 L'occupazione è concessa se compatibile con le esigenze di interesse pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare, estetiche.

Autorizzazione, concessione

Art. 6 L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione.

Fissa, inoltre, la tassa e le modalità di pagamento.

Autorizzazione e concessione non possono essere cedute a terzi senza preventivo consenso del Municipio.



Responsabilità

Art. 7 Il concessionario o titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni del presente regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Lo stesso è responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o a terzi.

Revoca

Art. 8 Concessioni e autorizzazioni possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di autorizzazione o concessione.

La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Rinuncia

Art. 9 La rinuncia va inoltrata al Municipio con un preavviso di 15 giorni.

CAPITOLO II **FORME D'OCCUPAZIONE**

Occupazione temporanea

Definizione

Art. 10 È considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per l'esposizione su area pubblica di bancarelle per la vendita e l'esposizione di merci in occasione di sagre o manifestazioni, la sosta di automezzi per la vendita di merce, l'esposizione di bancarelle per la raccolta di firme, cortei e manifestazioni, ecc.

Procedura

Art. 11 La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Condizioni particolari

Art. 12 Non sono ammesse infrastrutture fisse.

Qualsiasi arredo dell'area deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Municipio.

La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al titolare dell'autorizzazione che è tenuto a rispettare le direttive municipali.

Alla scadenza dell'autorizzazione e quando l'area non è utilizzata allo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.

Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili

Definizione

Art. 13 È considerato uso comune accresciuto, soggetto ad autorizzazione, l'occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili, dell'area pubblica strettamente necessaria allo svolgimento di lavori edili.



Procedura

Art. 14 La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento e corredata da un preciso piano di installazione, il quale deve contenere le misure di sicurezza e i provvedimenti di protezione previsti.

Condizioni particolari

Art. 15 Condizione vincolante per l'autorizzazione è l'assenza di alternative su suolo privato. L'area occupata deve essere munita di recinzione e protezione secondo le disposizioni del Municipio.

L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e in ogni momento dovrà presentare un aspetto ordinato e decoroso.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alle necessarie misure di segnaletica stradale, secondo le disposizioni del Municipio. L'occupazione dell'area deve aver luogo nel pieno rispetto delle norme in materia edilizia.

Manutenzione e riconsegna dell'area occupata

Art. 16 Al titolare dell'autorizzazione incombe la manutenzione dell'area occupata e delle immediate vicinanze.

Al termine dell'occupazione il titolare dell'autorizzazione deve ripristinare l'area allo stato primitivo.

Occupazione temporanea speciale

Definizione

Art. 17 Il Municipio, tramite ordinanza municipale, può destinare l'uso di spazi comunali per eventi di carattere pubblico e momenti conviviali legati a cerimonie religiose quali battesimi, matrimoni e anniversari di matrimonio celebrati nelle chiese parrocchiali.

Procedura

Art. 18 La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Occupazione a scopo commerciale

Definizione

Art. 19 È considerato uso particolare, soggetto a concessione, l'occupazione di lunga durata a scopo commerciale, quale ad esempio l'esposizione su area pubblica di banchi e tavoli per la vendita e l'esposizione di merci, nonché l'esposizione di tavolini e sedie da parte di esercizi pubblici.

Durata

Art. 20 L'occupazione deve risultare di almeno 6 mesi. La durata massima della concessione è di 10 anni.

Procedura

Art. 21 La domanda va inoltrata al Municipio secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Condizioni particolari

Art. 22 La manutenzione e la pulizia dell'area occupata incombono interamente al concessionario che è tenuto a rispettare le direttive municipali.

Alla scadenza della concessione, come pure nei periodi in cui l'area non viene utilizzata per lo scopo previsto, essa andrà liberata da qualsiasi ingombro e resa accessibile al pubblico.



Altre tipologie di occupazione

Interventi sul sedime pubblico

Art. 23 Ogni intervento o manomissione del sedime pubblico è soggetto ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'intervento, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Il ripristino deve essere effettuato secondo lo stato dell'arte e supervisionato dall'Ufficio tecnico comunale.

Garanzia finanziaria

Art. 24 Per scavi su sedime comunale pavimentato viene richiesto un deposito in garanzia per la durata di 2 anni. L'ammontare è fissato dal tariffario.

Il Municipio può esonerare dal versamento della garanzia.

Cavi aerei

Art. 25 La posa di cavi aerei su sedime comunale è soggetta a autorizzazione.

La domanda di autorizzazione va inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima dell'intervento, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Condizioni

Art. 26 La posa di cavi aerei su sedime comunale può essere autorizzata solo quando non sussistano alternative su suolo privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 su sedime stradale e di cm 300 negli altri casi. L'altezza può essere inferiore in casi particolari giudicati dal Municipio.

Vetrinette

Art. 27 La posa di vetrinette sporgenti sull'area pubblica è soggetta a concessione ed è ammessa soltanto dove esistano marciapiedi, portici o speciali arretramenti.

La loro sporgenza massima è fissata in cm 25.

Contenitori di piante o fiori

Art. 28 L'esposizione di contenitori con piante o fiori è soggetta ad autorizzazione ed è ammessa solo a scopo ornamentale.

Cura e manutenzione sono a carico del titolare dell'autorizzazione

Tende, parasoli

Art. 29 La posa di tende, parasoli, ecc. sporgenti su area pubblica è soggetta a concessione. È inoltre applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia.

È ammessa soltanto dove esistano marciapiedi o aree pedonali. L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 220, mentre dal bordo del marciapiede dovrà rispettare un arretramento minimo di cm 30.

Distributori automatici

Art. 30 La posa di distributori automatici su area pubblica è soggetta a concessione.

Divieti

Art. 31 Sull'area pubblica è vietata la posa di:

- distributori automatici di tabacchi e alcoolici;
- apparecchi musicali e giochi automatici;
- macchinette mangiasoldi (slot-machines).



Affissione e pubblicità

Art. 32 L'affissione e la pubblicità sono soggette alle norme della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e ad autorizzazione in applicazione del presente regolamento.

Nessuna affissione può aver luogo nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

In caso di elezioni politiche o votazioni il Municipio può concedere autorizzazioni generali.

Divieti

Art. 33 L'affissione è comunque vietata su monumenti, tronchi d'albero, pali di condotte elettriche o telefoniche, segnali stradali ed edifici pubblici.

Insegne

Art. 34 Sono insegne soggette a concessione comunale ai sensi del presente regolamento, tutte le figurazioni e scritte, luminose e non, ed ogni altro mezzo di richiamo destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma e la presentazione, collocati o sporgenti su area pubblica.

Condizioni

Art. 35 Resta riservata la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale. L'esposizione di insegne a braccio è concessa solo quando non sussistano soluzioni su sedime privato.

L'altezza minima dal suolo dovrà essere di cm 450 in assenza di marciapiede e di cm 300 in presenza di marciapiede.

La sporgenza massima di cm 120, ritenuto in ogni caso un arretramento minimo di cm 30 dal bordo del marciapiede.

Insegne su suolo pubblico che hanno per oggetto tabacchi e alcoolici sono vietate.

CAPITOLO III TASSE

Assoggettamento

Art. 36 L'occupazione dell'area pubblica e dell'area privata aperta al pubblico transito è soggetta a tassa. In casi eccezionali, di evidente interesse pubblico, il Municipio può prescindere dal prelevamento di una tassa.

Ammontare

Art. 37 La tassa è stabilita tenendo conto del genere dell'occupazione, della durata e della superficie dell'area occupata.

La tassa annuale è applicata per occupazioni pari o superiori a 6 mesi. Per occupazioni inferiori a 6 mesi la tassa annuale è dimezzata.

- A. Occupazione temporanea (artt. 10-12) tassa giornaliera: da un minimo di CHF 1.00 / mq ad un massimo di CHF 3.00 / mq
tassa minima: CHF 25.00.
L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, è esentato da qualsiasi emolumento.
- B. Occupazione temporanea per cantieri, depositi e simili (artt. 13-16) tassa mensile: da un minimo di CHF 5.00 / mq ad un massimo di CHF 10.00 / mq.
tassa minima: CHF 50.00.



- C. Occupazione temporanea speciale (artt. 17-18) tassa giornaliera da un minimo di CHF 0 ad un massimo di CHF 400.00. Sono esenti dal pagamento della tassa le associazioni sportive e i gruppi politici i Val Mara.
- D. Occupazione di lunga durata a scopo commerciale (artt. 19-22) tassa annua: da CHF 20.00 a CHF 50.00 / mq. Tassa minima: CHF 100.00
- E. Altri generi di occupazione (artt. 23-35)
1. Interventi su sedime pubblico (art. 23) tassa unica per intervento: CHF 50.00
 2. Cavi aerei (art. 25) tassa unica: CHF 50.00
 3. Vetrinette sporgenti su area pubblica (art. 27) tassa unica: CHF 100.00 all'anno
 4. Contenitori di piante o fiori (art. 28) esenti da tassa
 5. Tende, parasoli (art. 29) tassa unica: CHF 50.00 all'anno
Eventuali insegne pubblicitarie vengono inoltre tassate a norma dell'art. 32 del presente Regolamento.
 6. Distributori automatici (art. 30) CHF 100.00 per apparecchio all'anno.
 7. Affissione e pubblicità (art. 32) tassa annua: CHF 100.00 / mq
tassa minima: CHF 50.00 per pezzo all'anno, massimo CHF 100.00
Sono riservate eventuali tasse derivanti dall'applicazione di Leggi cantonali in merito.
 8. Insegne (art. 34)
luminose
tassa annua: CHF 200.00 / mq
tassa minima: CHF 100.00 per pezzo all'anno, massimo CHF 200.00
non luminose
tassa annua: CHF 100.00 / mq
tassa minima: CHF 50.00 per pezzo all'anno, massimo CHF 100.00
Sono riservate eventuali tasse derivanti dall'applicazione di Leggi cantonali in merito.

Emissione e pagamento

Art. 38 Il Municipio delega l'emissione e l'incasso delle tasse relative all'applicazione del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale.
La tassa dovrà essere pagata entro l'inizio dell'occupazione.

CAPITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Penalità

Art. 39 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono passibili di una multa fino a CHF 10'000.00, resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.



Rimedi giuridici

Art. 40 In Caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Entrata in vigore

Art. 41 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le disposizioni comunali dei previgenti 3 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita al nuovo Comune di Val Mara.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 dicembre 2023

Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del 27 febbraio 2024